

ALLEGATO 4: PRESCRIZIONI PREVISTE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE

Il progetto dovrà prevedere le seguenti prescrizioni di concessione (Sezioni D, E, F e G)

Sezione D. Prescrizioni idrauliche

1. Assoluto rispetto delle aree di taglio, piste e piazzole deposito così come approvate ed indicate negli elaborati che dovranno essere allegati al progetto come da Sezione A
2. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato per iscritto a:
 - Servizio Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Bologna - Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile
 - ARPAE AAC Metropolitana – Unità demanio Idrico
 - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna Regione Emilia-Romagna
 - Comuni di Zola Predosa e Bolognacon almeno 15 gg di anticipo dalla data di inizio lavori. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata in forma scritta la fine lavori.
3. Dovranno tempestivamente essere ottemperate le eventuali prescrizioni aggiuntive o diffide impartite dall'Autorità idraulica nell'adempimento dei propri compiti istituzionali durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa la sospensione delle attività, senza che vi sia da parte della Ditta alcun diritto a richiedere indennizzi.
4. La Ditta concessionaria è invitata a verificare l'inserimento nel Piano Operativo per la Sicurezza dell'Impresa esecutrice delle opportune misure a tutela dei lavoratori dai rischi connessi allo svolgimento di attività in alveo. Anche a tale fine si indica il sito "Allerta meteo Emilia-Romagna" <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> per la verifica dell'emissione di allerte meteo e per il monitoraggio degli eventi in corso.
5. Il materiale tagliato dovrà essere accumulato quotidianamente nelle piazzole individuate dal progetto approvato. In caso di piazzole realizzate in area golenale, esse non potranno permanere occupate nel periodo compreso fra settembre e maggio. In caso di ordine dell'Autorità Idraulica, esse dovranno essere immediatamente sgomberate, anche nel periodo consentito.
6. Il taglio dovrà essere eseguito raso terra. Le ceppaie non dovranno sporgere dal terreno di oltre 10 cm
7. Le piste di nuova realizzazione non dovranno avere ampiezza superiore ai 4 m

Sezione E. Prescrizioni ambientali e forestali

1. Divieto di effettuazione del diradamento generalizzato degli arbusti e degli alberi alloctoni ed autoctoni al di fuori dei parametri illustrati in Sezione B
2. Limitazione delle operazioni in bosco ai periodi stagionali di minore disturbo per la flora e per la fauna (16/7 – 1/3)
3. Contenimento della cantierizzazione per arrecare il minor disturbo ad habitat e specie floro-faunistiche autoctone
4. Attivazione del cantiere in condizioni di umidità dei piani viabili "compatibili" e "sostenibili"

5. Utilizzo di strumenti, macchine e modalità d'intervento che agiscano mediante taglio netto di fusti e rami, evitando di procurare danni di tipo fitosanitario, tecnologico ed estetico alla vegetazione
6. Rimozione dei rifiuti non biodegradabili prodotti durante le lavorazioni e al trasporto in discarica autorizzata.
7. Rimozione di rifiuti non biodegradabili già presenti nell'area di intervento (anche se non prodotti durante le lavorazioni) e trasporto in discarica autorizzata.
8. Abbassamento e rifilatura delle ceppaie secondo le norme di gestione forestale
9. Il taglio deve essere effettuato garantendo sempre il mantenimento dello skyline della vegetazione fluviale

Sezione F. Prescrizioni generali di cantierizzazione

1. Prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere nominato dalla ditta aggiudicataria un tecnico abilitato come Direttore lavori che si assumerà la responsabilità del rispetto delle prescrizioni di intervento e che costituirà il soggetto di riferimento per i contatti con l'Amministrazione durante l'esecuzione dell'intervento. Dovrà altresì essere indicato il Responsabile per la Sicurezza del Cantiere. Il nominativo ed i recapiti del Direttore dei Lavori e del Responsabile per la Sicurezza dovranno essere comunicati contestualmente con la comunicazione dell'avvio dei lavori di cui al precedente punto D.2
2. Sarà cura e responsabilità della Ditta concessionaria adottare tutte le misure di sicurezza per la tutela dei lavoratori e per la prevenzione degli incidenti, anche nei riguardi di soggetti terzi potenzialmente coinvolti dalle attività.
3. Entro 15 gg dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere trasmessa relazione sui lavori con dichiarazione di ottemperanza delle prescrizioni a firma di un tecnico forestale abilitato
4. Prima di iniziare i lavori dovranno essere verificate le eventuali interferenze con aree di proprietà privata e aree in concessione e dovranno essere acquisiti permessi e/o consensi con i proprietari e con i concessionari per eventuali accessi o utilizzo delle aree private e concesse
5. Limitare al minimo possibile l'interdizione ai percorsi fluviali durante la cantierizzazione

Sezione G. Prescrizioni della disciplina concessoria (LR 7/2004)

1. Il concessionario sarà obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati
2. la concessione sarà rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti e sarà vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica
3. il concessionario sarà esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita sarà a totale carico del Concessionario
4. Il concessionario sarà obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa
5. Non potrà essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nel bando e nel progetto approvato dall'Amministrazione concedente, e alla destinazione d'uso né potrà essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione

dell'Amministrazione concedente

6. La concessione si intenderà rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza e esplicitamente approvato dalla Amministrazione concedente e tutti gli oneri e le prescrizioni derivanti dalla concessione dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;
7. L'Amministrazione concedente avrà facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della concessione, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo
8. Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso non sarà previsto la restituzione del canone in quanto dovuto anticipatamente al rilascio della concessione e previsto per la durata annuale
9. Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario avrà l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato
10. Il concessionario sarà tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione
11. Il concessionario sarà tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna una polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, della corretta esecuzione dei lavori e del ripristino dei luoghi a seguito di eventuali danni provocati al bene demaniale e a garanzia della corretta cessazione dell'occupazione. Tale polizza dovrà avere validità per tutto il periodo della concessione e per almeno i 6 mesi successivi alla scadenza. La polizza dovrà essere stipulata per un importo garantito di € 42.000, in considerazione dell'ampiezza della superficie rilasciata in concessione e dell'impatto della cantierizzazione sull'area demaniale e sulle opere idrauliche incluse
12. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione la garanzia fideiussoria sarà svincolata a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti la corretta esecuzione dei lavori e il ripristino dei luoghi
13. Il Concessionario sarà tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza
14. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, nonché la sub-concessione a terzi comporteranno la decadenza della concessione
15. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o prescrizioni tecniche di realizzazione dell'intervento contenute nel disciplinare di concessione comporteranno la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004
16. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito ai sensi della L.R. 7/2004.